

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 in data 10.09.2011**

**OGGETTO: “ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ ACCOGLIENZA APERTA – ACCOGLIENZA ABITATIVA RIVOLTA A PERSONE IN SITUAZIONI DI ESTREMA POVERTA’ - CON L’ASSOCIAZIONE MANI APERTE DI ERBA”.**

-----  
**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 28.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Nibionno e l’Associazione MANI APERTE di Erba per la gestione dell’attività di accoglienza aperta – accoglienza abitativa rivolta a persone in situazione di estrema povertà composta da n. 12 articoli ed Allegato “A” – Regolamento di convivenza attività accoglienza aperta -, avente durata dall’01.01.2009 fino al 12.09.2011;

Vista la Legge n. 266/91 che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

Vista la L.R. 22/93 che egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;

Considerato che l’Organizzazione di volontariato denominata MANI APERTE, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia, gestisce delle attività d’accoglienza alloggiativa temporanea, una mensa di solidarietà;

Considerato altresì che il Comune di Nibionno non dispone di soluzioni abitative per situazioni di emergenza temporanea;

Vista l’allegata corrispondenza dell’Associazione Mani Aperte di Erba con la quale, tra l’altro, trasmette la convenzione per la gestione dell’attività accoglienza aperta – accoglienza abitativa rivolta a persone in situazione di estrema povertà composta da n. 12 articoli ed Allegato “A” – Regolamento di convivenza attività accoglienza aperta - composto da n. 8 articoli;

Vista ed esaminata l’allegata convenzione per la gestione dell’attività accoglienza aperta – accoglienza abitativa rivolta a persone in situazione di estrema povertà composta da n. 12 articoli ed Allegato “A” – Regolamento di convivenza attività accoglienza aperta – composto da n. 8 articoli che sarà stipulata tra il Comune di Nibionno e l’Associazione MANI APERTE di Erba, una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione, dandosi atto che la stessa avrà decorrenza dalla sottoscrizione fino all’11.09.2016;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la convenzione così da poter accedere, in caso di necessità, ai servizi offerti dall’Associazione MANI APERTE di Erba;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la bozza di convenzione allegata tra il Comune di Nibionno e l'Associazione MANI APERTE di Erba per la gestione dell'attività di accoglienza aperta – accoglienza abitativa rivolta a persone in situazione di estrema povertà composta da n. 12 articoli ed Allegato “A” – Regolamento di convivenza attività accoglienza aperta – composto da n. 8 articoli;
- 2) di dare atto che la suddetta convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della stessa fino all'11.09.2016;
- 3) di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla stipulazione della suddetta convenzione con l'Associazione MANI APERTE di Erba, una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione;
- 4) di demandare al Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione la predisposizione degli atti per gli adempimenti amministrativi e all'Assistente Sociale la stesura del progetto individualizzato all'interno del quale sarà preventivato l'onere a carico dell'Amministrazione comunale;
- 5) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
  - Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
  - oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
- 6) di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- 7) di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---